



Circolare per tutti i clienti dello studio
BONUS CONDIZIONATORI

Bonus condizionatori

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla detrazione spettante in caso di acquisto o sostituzione di impianti per la climatizzazione delle unità abitative.

Gli allegati da consultare:

<i>Bonus condizionatori</i>	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Bonus casa – detrazione 50%</i>	2
<i>Ecobonus – detrazione 65%</i>	3
<i>Superbonus – detrazione 110%</i>	4



Bonus condizionatori

Premessa

In caso di acquisto o sostituzione di impianti per la climatizzazione delle unità abitative spettano alcune detrazioni dall'imposta lorda. In particolare:

Detrazione 50%	Per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo (bonus casa)
65%	Per la sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale (ecobonus)
110%	sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione se effettuata contestualmente ad interventi trainanti Superbonus

Bonus casa – detrazione 50%



Soggetti beneficiari	Spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.  ATTENZIONE! la detrazione spetta ai detentori dell'immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">• impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;• è agevolata l'installazione di pompe di calore anche se l'immobile non è dotato d'impianto termico
Detrazione	50% delle spese totali sostenute, in 10 quote annuali di pari importo  RICORDA! Fino al 2024 invece di fruire della detrazione è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Limite massimo	96.000 euro per unità immobiliare.
Pagamento	Bonifico bancario o postale "parlante" in cui andranno indicati: <ul style="list-style-type: none">• causale• la tipologia di bonus e il riferimento normativo;• il numero e la data della fattura;• i dati fiscali del fornitore e del beneficiario della detrazione.


<p>Spese ammissibili</p>	<p>Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore; • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
<p>ENEA</p>	<p>Entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori occorre inviare telematicamente all'ENEA la scheda descrittiva dell'intervento</p> <p>L'installazione di condizionatori in grado di assolvere il solo servizio di raffrescamento non deve essere comunicata all'ENEA.</p>
<p>Documenti da conservare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile; • fatture relative alle spese sostenute; • ricevute dei bonifici; • domanda di accatastamento, se l'immobile non è ancora censito; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Ecobonus – detrazione 65%



NOTA BENE – Per fruire della detrazione ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di climatizzazione invernale e **non come nuova installazione.**

<p>Soggetti beneficiari</p>	<p>spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.</p> <p> ATTENZIONE! la detrazione spetta ai detentori dell'immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.</p>
<p>Requisiti</p>	<p>le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F al D.M. 6.08.2020.</p> <p> NOTA BENE – Sono esclusi gli apparecchi che consentono il solo raffrescamento.</p>

Per quali immobili	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "immobili", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; • dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Detrazione	<p>65% delle spese totali sostenute, in 10 quote annuali di pari importo</p> <p> RICORDA! Fino al 2024 al posto della detrazione è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.</p>
Limite massimo	30.000 euro per unità immobiliare.
Pagamento	<p>Bonifico bancario o postale "parlante" in cui andranno indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tipologia di bonus e il riferimento normativo; • il numero e la data della fattura; • i dati fiscali del fornitore e del beneficiario della detrazione.
Spese ammissibili	<p>Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente. • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore; • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
ENEA	Entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori occorre inviare telematicamente all'ENEA la scheda descrittiva dell'intervento, la quale deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale
Documenti da conservare	<ul style="list-style-type: none"> • originale della "scheda descrittiva dell'intervento", riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, ove previsto, da un tecnico abilitato; • schede tecniche delle pompe di calore installate; • asseverazione redatta da un tecnico abilitato; • dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile; • fatture relative alle spese sostenute; • ricevute dei bonifici; • domanda di accatastamento, se l'immobile non è ancora censito.

Superbonus – detrazione 110%

Per completezza informativa si ricorda che in caso di effettuazione di lavori che consentono di fruire del Superbonus (lavori c.d. trainanti), la sostituzione dell'impianti di climatizzazione rientra tra gli interventi trainati e quindi può godere della detrazione al 110%



COME CONTATTARCI



In studio: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30



Telefono: 0165.364144



E-mail: segreteria@studiomazzocchi.it



Telegram: Studio Mazzocchi Stefano



Whatsapp: 351 76 92 284



<https://www.facebook.com/studiomazzocchi/>



Sito Web: <https://studiomazzocchi.it/>



App dello STUDIO MAZZOCCHI

